

Venendo pertanto al punto concernente gli stipendi dell'avvocato generale e dell'avvocato fiscale generale presso il magistrato d'Appello di Piemonte, posso assicurare la Camera che la Commissione non è caduta, come fu supposto da uno degli onorevoli preopinanti, in alcun errore di fatto. Essa sapeva che l'editto organico del 27 settembre 1822 stabilì distintamente, presso il magistrato di cui si tratta, ed un avvocato generale ed un avvocato fiscale generale; trovò nel bilancio iscritti precisamente gli stipendi fissati da quella legge; vide, infine, dall'elenco dei nomi e cognomi degli impiegati, che la stessa persona copre le due cariche, per la prima delle quali percepisce l'integrale stipendio di lire 10,000, e per la seconda quello di lire 2000. Ma finchè sussiste l'editto del 27 settembre, cui a tal riguardo ravviso spedito col signor Pescatore e col signor ministro di derogare, finchè non si è mutato questo stato di cose, avrebbe bensì potuto, o signori, la Commissione proporvi un risparmio di qualche somma sull'uno o sull'altro degli stipendi in discorso o sopra amendue, ma non poteva in niuna guisa proporvene la soppressione, imperocchè l'assoluta soppressione di uno stipendio include la soppressione dell'ufficio al quale riguarda.

Un caso simile, di due posti occupati da una sola persona, si è presentato l'anno scorso nella discussione del bilancio di agricoltura e commercio.

Il posto d'ispettore delle miniere, e quello d'ispettore dei pesi e delle misure erano, come sono tuttavia, l'uno e l'altro coperti da un onorevole nostro collega. Nè ciò passava inosservato, ma giustamente riteneva la Camera che nelle categorie relative agli impieghi bisogna alligare gli stipendi rispettivamente agli impieghi medesimi ivi contemplati, non già alle persone che nel momento della discussione se ne trovano investite, nè tampoco alla circostanza che diverse funzioni vengano esercitate da un solo individuo, ed ammetteva quindi nella loro totalità tanto l'uno quanto l'altro di tali stipendi.

Le somme a favore di certe determinate persone vengono in bilancio stanziare nelle categorie che comprendono i maggiori assegni, i trattenimenti di aspettativa, le pensioni di riposo.

Nella fattispecie esiste presentemente un cumulo di due impieghi; ma che i cumuli non sieno sfuggiti alle deliberazioni della Commissione, lo dimostra la disposizione contenuta nell'articolo terzo del progetto di legge relativo a questo bilancio. E se adoterete siffatta disposizione, gli onorevoli signori Pescatore e Bronzini non rimarranno lontani dal loro intento, giacchè verrebbe a cessare col prossimo giugno il minore dei due stipendi di cui godesse tuttora la stessa persona.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole signor deputato Botta.

BOTTA. La Commissione, come ho osservato, non fa che ridurre il bilancio relativamente al magistrato di Appello di Torino di 2 mila lire. Qui si è già detto che conviene fare una distinzione, che il bilancio presentato dal Ministero darebbe a questi due magistrati lire 20 mila, cioè lire 10 mila all'avvocato generale e lire 10 mila all'avvocato fiscale generale, ma che poi l'elenco degli impiegati stipendiati non darebbe che lire 10 mila all'uno e 2 mila all'altro. È d'uopo dunque di togliere dal bilancio ministeriale lire 8 mila, risultato della differenza suaccennata. Ma la questione che io proponevo alla Camera, questione sulla quale si dovrà decidere, si è se l'avvocato fiscale generale di Torino, dovendo così esprimermi, giacchè i due impieghi sono riuniti in una sola persona, debba avere lire 12 mila di stipendio, ovvero lire 10 mila, e così se

debba essere meglio retribuito l'avvocato fiscale generale presso il magistrato, che i diversi presidenti in secondo.

Io sostengo sempre che non si possa accordare all'avvocato fiscale generale più di quanto vogliamo concedere ai presidenti. Io osserverò inoltre che veggio qui che nel bilancio relativo al magistrato d'Appello di Genova, dove gli affari sono forse altrettanto numerosi che in Torino, l'avvocato generale ha il trattenimento del presidente, e poi vi ha l'avvocato fiscale generale, ufficio parimente coperto dalla stessa persona, senza verun assegnamento.

Domando pertanto, perchè si vorrà lasciar sussistere questa ingiustizia col trattar meglio quello di Torino che quello di Genova. Quando non si voglia toccare la pianta dell'ufficio tale e quale risulta dal bilancio del Ministero, si segua lo stesso sistema per Torino che si è seguito per Genova.

L'onorevole deputato Pallieri ci ha detto: noi provvederemo a questo quando si verrà alla votazione degli articoli 3 e 4 del progetto di legge della Commissione; ma io osserverò che se noi intanto votiamo che l'avvocato fiscale generale abbia lire 12 mila, ne riesce certo almeno pregiudicata la questione, sicchè bisognerebbe votare l'articolo, ma colla riserva che questa votazione non pregiudichi l'altra che seguirà.

PALLIERI. Domando la parola.

BOTTA. Conseguentemente, nell'accettare le osservazioni giustissime fatte dall'onorevole signor Bronzini, dirò non esser altro che una finzione che l'avvocato generale abbia a reggere due uffici, perchè non si fa nè meno nè più in Torino di quello che si faccia presso gli altri magistrati d'Appello, ove un solo funzionario regge lo stesso ufficio nella materia civile e materia criminale. Io non vedo che vi possa essere maggior servizio e maggior fatica in questa capitale. Sicuramente che per un ufficio abbondante d'affari si richiede maggior impegno, ma tuttavia non vi è mai altri che la stessa persona che regge sempre lo stesso ufficio.

Per queste considerazioni io persisto nella mia proposta di ridurre a lire 10 mila il trattamento dell'avvocato fiscale generale presso il magistrato d'Appello di Torino.

PRESIDENTE. Faccio avvertire che nella categoria di cui si tratta non è portato lo stipendio dell'avvocato fiscale generale a lire 12 mila, e che quindi non si può in questo prendere adesso una deliberazione.

BOTTA. Domando la parola per una spiegazione.

Io ho proposto che si levassero le lire 2 mila date al reggente l'ufficio dell'avvocato fiscale nell'elenco degli impiegati stipendiati, e le lire 10 mila che nel bilancio trovo stanziare per quest'ufficio che non esiste.

Conseguentemente io credo di essermi spiegato in termini abbastanza chiari. Comunque formuli questa proposizione il nostro onorevole signor presidente, poco m'importa, purchè questo magistrato non riceva un trattamento maggiore di lire 10 mila, che è quanto hanno i presidenti, giacchè io non vedo motivo per concedere un trattamento maggiore di quello che si dà ai presidenti, ad un membro della magistratura che non è ad essi superiore.

PALLIERI. Mi scusi l'onorevole signor Botta, ma egli confonde perpetuamente le *persone* con gli *impieghi*. Nella categoria di cui si tratta è d'uopo stanziare le occorrenti somme relativamente agli impieghi in essa notati, ma non occorre occuparsi della circostanza se due o più impieghi sieno coperti da una sola persona. Considerando l'impiego, astrazione fatta dalle persone, sinchè questo sussiste, non se ne può eliminare lo stipendio, giacchè il togliere affatto le lire 10 mila, equivarrebbe alla soppressione dell'ufficio dell'avvocato fiscale generale. Ed invero ieri la Camera ha deciso